

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

FINALITÀ

Obiettivo di questo regolamento è quello di orientare la nostra scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti, troppo spesso ignorati o minimizzati.

Il **bullismo** e il **cyberbullismo** devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71;
- dalle Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo;
- dal nostro Regolamento di Istituto.

INTRODUZIONE

Il termine *bullismo* deriva dalla traduzione letterale del termine “bullying”, parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo.

Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni¹.

Il bullismo, inoltre, è un fenomeno che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi; è un *comportamento che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime².*

Se consideriamo un gruppo classe, in cui un alunno o anche più alunni prendono di mira un compagno più fragile, timido, con complessi di tipo fisico o semplicemente non abituato a fronteggiare adeguatamente angherie e vessazioni, il fenomeno del bullismo non riguarda solo la vittima e gli oppressori, ma tutta la classe; infatti, in questo contesto, è quasi impossibile sottrarsi a certe dinamiche relazionali e spesso gli “altri” guardano, osservano, talora tifano, oppure fanno finta di non vedere e non denunciano gli atti di bullismo per paura e per quieto vivere, sicuri di non essere in alcun modo colpevoli, inconsapevoli che è proprio il clima omertoso che si genera attorno a tali episodi a favorire e alimentare l'escalation del bullismo.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- **Intenzionalità** (o pianificazione): il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- **Asimmetria di potere**: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.
- **Sistematicità**: le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.

Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione continua e persistente che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno.

In particolare, le tendenze che maggiormente si stanno diffondendo in ambiente scolastico riguardano il bullismo omofobico, il bullismo a sfondo razziale (che si intreccia con le problematiche legate all'integrazione degli alunni stranieri), il bullismo legato alla violenza di gruppo e alla prevaricazione dei più deboli e indifesi (come i portatori di handicap); inoltre, non si può dire che tali atti siano appannaggio solo della popolazione scolastica maschile, anzi purtroppo si nota la tendenza da parte delle ragazze ad assimilare molti comportamenti violenti e modalità di prevaricazione che una volta caratterizzavano quasi esclusivamente l'universo maschile.

¹ Olweus, 1993, *Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono*

² Sharp e Smith, 1995 *Bulli e prepotenti nella scuola. Prevenzione e tecniche educative*

GLI ATTORI DEL BULLISMO

IL BULLO

Bullo dominante	Forte fisicamente e psicologicamente. Elevata autostima. Atteggiamento favorevole verso la violenza. Scarsa empatia. Atteggiamenti aggressivi. Elevate abilità sociali.
Bullo gregario	Bassa autostima- Ansioso. Poco popolare nel gruppo. Basso rendimento scolastico. Aiutante o sostenitore del bullo.
Bullo vittima	Subisce le aggressioni ma è anche: reattivo, provocatorio, aggressivo, emotivo, irritabile, agitato. Scarso controllo emozionale. Poco popolare nel gruppo.

LA VITTIMA

Vittima passiva	Soggetto passivo. Calmo –Sensibile-Insicuro. Contrario alla violenza. Non reattivo alle prepotenze.
Vittima provocatrice	Irrequieto- Iperattivo. Provoca e contrattacca. Ansioso. Bassa autostima. Poco integrato in classe.

GLI SPETTATORI

Sostenitori del bullo	Agiscono in modo da rinforzare il comportamento del bullo: incitandolo, ridendo o anche solo rimanendo a guardare.
Difensori della vittima	Prendono le parti della vittima difendendola, consolandola o cercando di interrompere le prepotenze.

Maggioranza silenziosa	Ha paura di essere a sua volta vittimizzata. Pensa che non facendo niente non è responsabile delle violenze. Pensa che restandone fuori non verrà punita dagli adulti. È più semplice restare in silenzio che combattere per difendere le vittime.
------------------------	--

FORME DI BULLISMO

1.Prepotenze dirette (molestie esplicite) → atti aggressivi diretti (spintoni, calci, schiaffi, pestaggi ecc.); furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni (anche a connotazione sessuale o connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose o alla presenza di handicap); minacce estorsioni.

2. Prepotenze indirette (molestie nascoste) → diffusione di storie non vere ai danni di un/a compagno/a; esclusione di un/a compagno/a da attività comuni (scolastiche o extrascolastiche).

3. Cyberbullying (molestie attuate attraverso strumenti tecnologici) → Invio di sms, mms, e-mail offensivi/e o di minaccia; diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima attraverso la divulgazione di sms o e-mail nelle *mailing list* o nelle *chat-line*; pubblicazione nel *cyberspazio* di foto o filmati che ritraggono prepotenze o in cui la vittima viene denigrata.

CYBERBULLISMO

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo³.

L'avvento di Internet ha creato indubbiamente nuovo spazio per i processi di socializzazione degli adolescenti che, attraverso di esso, possono esprimersi in un contesto in cui i confini tra realtà virtuale e vita reale risultano non sempre definibili.

Sebbene internet per molti ragazzi rappresenti un utile strumento di studio e di ricerca, purtroppo si deve registrare la crescente tendenza verso un uso negativo delle sue potenzialità attraverso l'invio di messaggi insolenti o minacciosi tramite e-mail o chat, commenti denigratori sul conto della vittima e minacce fisiche online, filmati e fotografie umilianti sulle vittime diffusi in rete.

Tutte queste forme di attacco sono ripetute nel tempo e sono fatte intenzionalmente per colpire la vittima usando una forma di "bullismo" che in questo caso, rispetto al bullismo tradizionale, si manifesta attraverso la capacità di usare i nuovi mezzi tecnologici in modo rapido e anonimo.

Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all'espressione inglese "cyberbullying"(bullismo elettronico) che indica appunto l'utilizzo di informazioni

³ Cfr. Legge 29 maggio 2017 n.71 articolo 1comma2

elettroniche e dispositivi di comunicazione come e-mail, sms, blogs, siti web, telefoni cellulari per molestare in qualche modo una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali talora di criminosa gravità tale da rovinare letteralmente la vita delle vittime.

Particolarmente preoccupante è la pratica definita **“happy slapping”**, cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel cosiddetto **sexting**), ricattare e “punire” la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o sgarbo.

Tale punizione avviene con la pratica denominata **“kick”** (cioè “calcio”) e il modo preferito dai *cyberstalkers* è quello di inserire oltre al filmato imbarazzante della loro vittima anche il numero di telefono accompagnato dall’invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali.

Purtroppo si sono già avuti casi di suicidio da parte alcune vittime sconvolte dall’umiliazione e dalla vergogna.

Per riassumere, il **cyberbullismo**, possiede una serie di caratteristiche specifiche:

- **Pervasività:** se il bullo tradizionale si ferma fuori la porta di casa, il cyberbullo è sempre presente sulle varie tecnologie usate (sms, whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc.).
- **Anonimato:** dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi.
- **Volontarietà dell’aggressione:** non sempre gli effetti negativi sono provocati da un’azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre.
- **Ampiezza di portata:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è **l’attivazione di meccanismi di disimpegno morale**.

Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

- **Minimizzazione:** gli atti che si sono compiuti sono considerati “solo uno scherzo”.
- **Diffusione della responsabilità:** “Non è colpa mia. Lo facevano tutti” oppure “Io non ho fatto niente, ho solo postato un messaggio che mi era arrivato”.
- **Distorsione delle conseguenze:** “Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo”, in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta.
- **Attribuzione della colpa:** spostarla da sé e addossandola all’altro “ha iniziato lui” “è lei che si è spogliata” ecc.

Rientrano nel **CYBERBULLISMO**:

- *Flaming*: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- *Denigrazione*: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,...di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

- *Outing estorto*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

La nuova legge

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo.

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- **Definizione di «cyberbullismo»**: con questa espressione si intende "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".
- **Obiettivo della legge**: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- **Oscuramento del web**: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo**: in ogni istituto tra i professori viene individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia Postale e associazioni del territorio.

- Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.). In caso di condotte di **ingiuria** (art. 594 c.p.), **diffamazione** (art. 595 c.p.), **minaccia** (art. 612 c.p.) e **trattamento illecito di dati personali** (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”* Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni anti-giuridiche.

Principale normativa scolastica di riferimento

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo”, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30

Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*. In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 *“Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”*. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti

Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l'espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE E DEI FAMILIARI

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del cyberbullismo e la loro riduzione attivando progetti di prevenzione e contrasto dei fenomeni;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un docente in qualità di Referente d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. IL REFERENTE D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO

AL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- coordina e promuove iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolte alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico,

coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio attraverso progetti d'istituto, corsi di formazione, seminari, dibattiti, finalizzati all'educazione e all'uso consapevole della rete internet;

- promuove attività progettuali connesse all'utilizzo delle tecnologie informatiche, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, il "Safer Internet Day";
- aggiorna, coadiuvato da una Commissione appositamente nominata, il Regolamento d'Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità, integrando specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di cyberbullismo e navigazione online a rischio, e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.

3. IL CONSIGLIO D'ISTITUTO: ○ approva e adotta il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;

- qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia - previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente - sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

4. IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; ○ progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, in particolare quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola.

5. IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI:

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l'integrazione, la cooperazione e l'aiuto tra pari;
- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza di valori di convivenza civile quali: rispetto, uguaglianza e dignità;
- nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

6. I DOCENTI:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

- valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- potenzia le abilità sociali nei bambini e/o nei ragazzi;
- organizza attività, incontri, riunioni con alunni e genitori per segnalare e parlare insieme di eventuali situazioni di prepotenza che si possono verificare in classe o a scuola, per cercare insieme possibili soluzioni;
- informa gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento.

7. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto Educativo di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo.

8. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e sempre previo consenso del docente. La divulgazione del materiale eventualmente acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e, comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche il cellulare deve essere spento; non devono essere usati cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- sono tenuti a rispettare il Regolamento d'Istituto e le relative sanzioni disciplinari.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **BULLISMO**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere; □ l'isolamento della vittima.

MISURE CORRETTIVE E SANZIONI.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono concretizzarsi anche in attività a favore della comunità scolastica.

Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare è sempre teso alla rieducazione ed al recupero dello studente.

Tali misure/azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono applicate, ma il cyberbullo – che, come detto, spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto.

Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori.

Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata".

Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati, ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare". Prima di tutto esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto.

Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la Polizia Postale è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su una compagna di classe può rappresentare diffamazione; in caso di foto che la ritraggono seminuda si parla di diffusione di materiale pedopornografico. E se il ragazzo ha più di 14 anni è perseguibile per legge.

Dall'altra parte, però, i genitori non dovrebbero neanche reagire in modo errato e spropositato anziché assumere un atteggiamento costruttivo.

Se presente e se possibile, molto utile si rivelerà la collaborazione dello psicologo di istituto.

SCHEMA PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come (cyber)bullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente scolastico.

Come detto in precedenza, a fenomeni di (cyber)bullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può ometterne denuncia all'autorità giudiziaria.

1ª Fase: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico e Docenti del Consiglio di Classe Altri

soggetti coinvolti: Referente Cyberbullismo/Psicologo della Scuola.

- Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità.
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

2ª Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico e Docenti del Consiglio di Classe Altri

soggetti coinvolti: Referente Cyberbullismo/Psicologo della Scuola.

I fatti sono confermati; esistono prove oggettive.

- Si apre un protocollo e vengono stabilite le azioni da intraprendere.

I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo:

- Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

3ª Fase: azioni e provvedimenti

Se i fatti sono confermati:

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del Dirigente Scolastico/Docente Coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...); in questa fase è importante evitare che la vittima si senta responsabile.
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente; il D.S. valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove.
- Convocazione del Consiglio di Classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità: sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative; sospensione; imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia); eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (solo per soggetti da 14 anni in su). Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

- Valutazione di un intervento personalizzato → obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.

4ª Fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i Docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolti;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

CONCLUSIONI

La strategia vincente è considerare il comportamento del bullo all'interno del contesto gruppale. L'approccio sul gruppo deve avere come focus l'esplicitazione del conflitto. Il gruppo classe può diventare un luogo per imparare a stare nelle relazioni, affrontandone gli aspetti problematici e offrendo strumenti e modalità per sviluppare un'alfabetizzazione emotiva e socio-relazionale. Naturalmente, al fine di mettere a punto una o più strategie contro il [cyber]bullismo, oltre agli alunni, i soggetti interessati sono gli insegnanti e i genitori. Per avere successo, la strategia antibullismo deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie. Il recupero dei "bulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e, quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

ATTIVITÀ E INIZIATIVE MESSE IN ATTO NELL'ISTITUTO

In seguito alla Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”* e le successive Linee guida del MIUR (ottobre 2017), la Scuola ha ritenuto opportuno istituire una Commissione antibullismo composta da alcuni docenti dell'Istituto e dal Prof. Referente della scuola su questa tematica.

Nel corso degli anni l'Istituto ha dimostrato notevole impegno in materia, attivando iniziative formative tese a stimolare il senso di appartenenza al gruppo e a promuovere la libera espressione individuale, sviluppando il senso morale e di responsabilità anche al fine di ridurre potenziali situazioni di prevaricazione e prepotenza.

Di seguito vengono riportati i percorsi da noi attivati e ascrivibili alla sfera di prevenzione del bullismo e cyberbullismo.

VEDI PROGETTI NELL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA